



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 11	di data 06/03/23

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che presso l'Amministrazione comunale è attualmente in corso un contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso il Comune di Trento, per il periodo 01.04.2018-31.03.2023;

considerato che lo svolgimento del servizio risponde all'obiettivo di consentire ai dipendenti comunali di usufruire di una pausa breve all'interno della sede di lavoro, oltre che per garantire il medesimo servizio anche a favore di eventuali utenti che accedano a diverso titolo presso le strutture comunali;

ritenuto che l'affidamento a terzi del servizio in questione risulta necessario in quanto il personale del Comune non ne può garantire la gestione diretta, tenuto conto della peculiarità della prestazione e dell'impossibilità per l'Amministrazione di svolgerla direttamente, anche considerata la valutazione complessivamente positiva della gestione nel corso delle ultime annualità;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza della succitata convenzione e vista la necessità di mantenere in essere il servizio, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura, pur non potendosi escludere una minima discontinuità nell'erogazione del servizio che si ritiene comunque possa essere di durata limitata e non incida significativamente sulla complessiva fruizione dello stesso, si deve decidere con quali modalità e forme gestionali realizzare l'attività in questione;

evidenziato che si rende pertanto necessario provvedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio anzidetto con contratto di concessione che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. vv) del D.lgs. 50/2016, è *"il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori (...) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*;

pagina 1/15

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 06.03.2023, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro, di:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del Comune di Trento per cinque anni con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Appalti e partenariati, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e partenariati si stabilirà di procedere all'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del Comune di Trento per cinque anni con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale – parte amministrativa, del Capitolato speciale – parte tecnica e relativi allegati oltre all'ulteriore documentazione citata in premessa di tale deliberazione, e al relativo disciplinare di gara;
4. di dichiarare tale deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

evidenziato che il luogo in cui il servizio deve essere eseguito si colloca nel territorio del Comune di Trento (rientrante nel codice NUTS ITH20), e precisamente nelle sedi comunali come specificate nell'allegato 1 "Elenco sedi" al Capitolato speciale – parte tecnica;

evidenziato che dal punto di vista delle prestazioni previste, il servizio, pur confermato, necessita di una parziale revisione rispetto all'attuale strutturazione, alla luce dell'istruttoria condotta e sentiti, ove necessario, gli altri Servizi competenti, che si è soffermata sui seguenti elementi di valutazione:

- il contesto di svolgimento del servizio: esso è mutato radicalmente a partire dal 2020, anno di inizio della pandemia da Covid 19 che ha comportato modifiche rispetto alle condizioni organizzative dell'Amministrazione, e, soprattutto in certi momenti, una certa riduzione dei potenziali fruitori del servizio, anche a seguito dell'adozione dello smart working oltre che della (a volte solo temporanea) possibilità di accesso ad alcune strutture comunali da parte di utenti esterni. Ciò ha implicato, per il contratto in corso, il riequilibrio del Piano economico finanziario presentato in sede di gara alla luce di quanto sopra. Tutto ciò ha comportato l'esigenza di ridefinire, in vista della successiva gara, i bisogni dell'Amministrazione, sia dal punto di vista dei dipendenti che dal punto di vista dei potenziali utenti esterni tenuto conto che, pur essendo cessato il periodo emergenziale, le modalità organizzative di svolgimento delle prestazioni lavorative da un lato e di accesso ai servizi dall'altro sono, almeno in parte, cambiate rispetto al periodo di avvio del contratto attualmente in essere. Pertanto vanno conseguentemente rivisti ed aggiornati i contenuti del servizio in oggetto in vista della nuova gara;
- altri aspetti (ulteriori rispetto all'evoluzione delle modalità organizzative dell'Amministrazione) che impongono un parziale ripensamento del servizio: si tratta in particolare di quanto rappresentato dalle strutture comunali rispetto alle caratteristiche del servizio (in quanto è emersa, tra l'altro, una certa consapevolezza ed attenzione da parte dei dipendenti rispetto alle tipologie e qualità dei prodotti erogati), oltre che una riflessione in relazione ai quantitativi di plastica prodotti (che risultano particolarmente elevati per certe tipologie di consumazioni quali, soprattutto, quelle di bottiglie di acqua) oltre che rispetto all'aumento dei costi energetici, soprattutto con riferimento ai distributori di alimenti e bevande preconfezionati;

rilevato che, alla luce del mutato scenario dal punto di vista organizzativo dell'Amministrazione e di una riflessione sugli aspetti sopra menzionati inerenti la tipologia di prodotti, la produzione di plastica e il considerevole impatto dei costi energetici, la strutturazione del nuovo contratto è articolata secondo quanto segue:

- n. 45 distributori automatici di bevande calde a pagamento (in sostanziale continuità con quanto previsto nel contratto attualmente in corso);

- n. 10 erogatori di acqua microfiltrata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata/gassata, collegati alla rete idrica comunale, concessa a titolo gratuito (salvo quanto eventualmente indicato in offerta tecnica al medesimo canone offerto senza ulteriori oneri per l'Amministrazione);

evidenziato che tale strutturazione consente di confermare il servizio relativo ai distributori di bevande calde nelle medesime sedi che già attualmente ne sono dotate con modalità sostanzialmente analoghe all'attuale contratto, considerato che trattasi dei prodotti oggetto di maggior consumo (ben maggiore rispetto alle bevande ed alimenti preconfezionati) da parte di dipendenti ed utenti al fine di garantire che la parte essenziale del servizio attualmente in corso possa essere mantenuta;

evidenziato altresì che viene inoltre prevista, almeno negli edifici di maggiori dimensioni, l'installazione di erogatori di acqua microfiltrata a parziale sostituzione degli attuali distributori di bevande fredde confezionate, consentendo da un lato di ridurre drasticamente il consumo di plastica e dall'altro i consumi e, pertanto, anche i costi energetici (a carico dell'Amministrazione), garantendo altresì un servizio gratuito sia per il dipendente che per l'eventuale utente esterno;

dato atto che il servizio in parola rientra nel settore ordinario;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che per il servizio in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che, considerato quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione della concessione in quanto la previsione di un lotto risulta necessaria per garantire l'unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa. La prestazione, peraltro, si svolge in un contesto unitario e sostanzialmente omogeneo (gli edifici comunali) che giustifica una gestione conforme e coerente tra tutte le strutture e nei confronti dei vari dipendenti/utenti, per cui un coordinamento tra diversi soggetti con diverse prestazioni risulterebbe non possibile oltre che controproducente;

considerato che ai sensi dell'art. 168 co. 1 del D.lgs. 50/2016 *“La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente*

aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.”;

preso atto che si ritiene di stabilire, in continuità rispetto ai precedenti affidamenti del medesimo servizio, una durata contrattuale pari a 5 anni, con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio che coincide con la data di installazione del 1° distributore e/o erogatore (nella sede che verrà indicata dall'Amministrazione) che, comunque, dovrà avvenire non oltre 20 gg dalla richiesta di avvio del servizio da parte dell'Amministrazione. Entro il termine di 30 gg dalla data di installazione del 1° distributore e/o erogatore o diverso termine eventualmente indicato in sede di offerta tecnica, dovrà essere completata l'installazione di tutti i distributori e erogatori secondo quanto indicato nell'Allegato 1) "Elenco sedi" al capitolato speciale – parte tecnica;

preso atto che si ritiene tale durata congrua in quanto:

- assicura una certa continuità e quindi qualità per il servizio, permettendo al concessionario di conoscere l'attività affidata ed ammortizzare le spese e gli investimenti connessi al suo inizio, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata e dando quindi una certa stabilità agli operatori economici;
- razionalizza lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità e i tempi tecnici necessari;
- garantisce una certa continuità rispetto alle precedenti esperienze su durate analoghe per contratti aventi ad oggetto il medesimo servizio;

dato atto che si ritiene altresì di prevedere la proroga tecnica, in vista della scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo concessionario;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

evidenziato che è stato stimato un valore della concessione, per la durata quinquennale del contratto, quantificabile in euro 768.500,00 (oltre agli oneri fiscali), come risultante dal "Piano economico-finanziario di massima" elaborato dallo scrivente Servizio;

tenuto conto che, nella quantificazione del valore della concessione e del relativo "Piano economico finanziario di massima", lo scrivente Servizio ha tenuto conto di vari elementi, quali:

1) RICAVALI: costituiti dal fatturato medio stimato per la durata della concessione, tenuto conto del numero medio di erogazioni stimate in relazione al costo medio dei prodotti previsti;

2) COSTI GESTIONALI:

- acquisto materie prime
 - acquisizione servizi pubblicità e trasporto
 - personale/costo della manodopera
 - oneri della sicurezza
 - oneri diversi di gestione (costi indiretti spese generali)
 - canone
 - imposte e tasse
 - ammortamenti
- oltre all'utile;

dato atto che la concessione è subordinata al pagamento all'Amministrazione comunale

del canone di concessione, corrispondente ad un importo annuale pari almeno ad euro 30.000,00 da maggiorarsi dell'I.V.A. posto a base d'asta, fatto salvo il maggiore importo offerto in sede di gara e che l'importo indicato dall'offerente nell'offerta economica presentata in sede di gara si intende offerto dal Concessionario in base ai calcoli di propria convenienza elaborati nel piano economico-finanziario, a tutto suo rischio;

dato atto che il valore della concessione, per la durata quinquennale del contratto, è quantificabile in euro 768.500,00 (oltre agli oneri fiscali), come risultante dal "Piano economico-finanziario di massima" di cui sopra, tenendo conto degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti, delle principali voci di costo e del canone di concessione a base di gara, a cui viene aggiunta l'eventuale opzione di proroga tecnica per una durata massima pari a 6 mesi come da art. 7 del Capitolato speciale – parte amministrativa (per un importo pari ad € 76.850,00), oltre che dell'eventuale opzione di cui all'art. 8 del medesimo Capitolato relativa al possibile aumento del numero di distributori nel numero di 5 (per un importo pari ad euro € 93.927,78) stimato per la durata del contratto comprensiva dell'eventuale proroga tecnica appena citata, per un valore complessivo della concessione – alla luce delle eventuali opzioni di cui sopra - pari ad euro € 939.277,78 (oltre ad oneri fiscali);

atteso che il Servizio di merito propone di inserire negli atti di gara clausole di revisione sia rispetto al canone di concessione a favore dell'Amministrazione sia rispetto ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori a favore del concessionario, come meglio precisato rispettivamente nel Capitolato speciale – parte amministrativa e nel Capitolato speciale – parte tecnica;

atteso che, ai sensi dell'articolo 32 della L.p. n. 2/2016 la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali a favore del personale impiegato;

verificato che il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto e pertanto esso non è qualificabile come ad alta intensità di manodopera, applicando pertanto quanto previsto, tra l'altro, dall'art 32, comma 2 della L.p. 2/2016;

dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione della concessione, si stabilisce per il concessionario l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore;

considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato che trattasi di contratto in cui l'impiego della manodopera è relativamente limitato (non si tratta di alta intensità di manodopera) e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo, stimando quindi un numero relativamente limitato di dipendenti e/o ore lavorative che non consentono una presenza, anche limitata, di lavoratori svantaggiati; peraltro alla luce delle prestazioni richieste si prevede, altresì, una specifica competenza che si ritiene debba essere affidata a personale adeguatamente preparato e formato e con idoneo grado di esperienza, anche in forza del fatto che si tratta di questioni legate ad aspetti igienico-sanitari, manutenzioni, etc.;

rilevato che attualmente non risultano emanati criteri minimi ambientali (CAM) specifici per il servizio in oggetto;

evidenziato che in relazione al valore complessivo della concessione, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione risulta sotto soglia comunitaria;

preso atto che si ritiene di addivenire all'individuazione del concessionario mediante il ricorso alla procedura aperta, pur trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche;

rilevato, in particolare, che si adotta tale procedura, pur trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, per le seguenti motivazioni:

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e senza limitazioni in ordine all'applicazione del principio di rotazione, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale, che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, della L.p. n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

dato atto che sono stati predisposti dallo scrivente Servizio, tra l'altro, il "Capitolato speciale – parte amministrativa" e il "Capitolato speciale – parte tecnica" e relativi allegati, il "Piano economico finanziario di massima" oltre alla "Matrice dei rischi" che costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto; tutte le disposizioni contenute nella documentazione sopra richiamata costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p. 2/2016, e tenuto anche conto di quanto previsto dalla L.p. 2/2020 e dalle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18.02.2022, il servizio oggetto della concessione in parola sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che il ricorso a tale criterio permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.p. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali ed organizzativi connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso atto, altresì, che le Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti

“Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC, dispongono che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all’art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all’oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all’oggetto del contratto poiché i criteri riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale), ovvero attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso atto, inoltre, che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l’offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 70 per l’offerta tecnica e n. 30 per l’offerta economica;

dato atto che lo scrivente Servizio ha predisposto, oltre a quanto già sopra citato, anche il documento denominato “Parametri e Criteri di valutazione dell’offerta”, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell’offerta economica;

accertato che lo scrivente Servizio prevede che il punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa e/o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di non facile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta. Si ritiene, pertanto, che gli eventuali aspetti migliorativi richiesti all’offerente in sede di offerta tecnica ben si prestino a criteri di tipo quantitativo e/o tabellare che possono fornire nel caso concreto elementi chiari, definiti e ben circoscritti, anche al fine di garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase di gestione del contratto;

evidenziato, in particolare, che nell’elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell’attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l’individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell’elenco non esaustivo contenuto nell’art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati i seguenti elementi:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 70)
- Caratteristiche distributori ed erogatori	22
- Organizzazione del servizio, assistenza, manutenzione	22
- Sostenibilità ambientale	7
- Possesso di certificazioni	4
- Altri aspetti migliorativi	15

preso atto che per ciascuno dei sopra indicati elementi si intendono valorizzare specifici sotto-elementi, per come dettagliatamente riportato nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" sopra citato e per come di seguito sinteticamente indicato:

- elemento A) (22 punti): caratteristiche migliorative di distributori ed erogatori (rispetto a tutto quanto già previsto come obbligatorio dagli atti di gara) come di seguito indicato:

A.1) anno di fabbricazione dei distributori di bevande calde (4 punti)

A.2) classe energetica dei distributori di bevande calde (3 punti)

A.3) presenza in tutti gli erogatori di acqua microfiltrata di un contatore che misuri l'acqua prelevata dalla rete (2 punti)

A.4) presenza in tutti i distributori di sistemi di pagamento ulteriori rispetto all'utilizzo della moneta e/o della chiave e scheda elettronica ricaricabile (8 punti)

A.5) riduzione del controvalore (cauzione) richiesta all'utente (5 punti)

- elemento B) (22 punti): gestione del servizio che consenta di garantire ottimali misure organizzative per quanto riguarda sia la fase iniziale di installazione di distributori ed erogatori, sia per quanto riguarda la fase di svolgimento del servizio:

B.1) numero di giorni dalla data di installazione del 1° distributore e/o erogatore entro cui sarà completata l'installazione di tutti i distributori ed erogatori (6 punti)

B.2) tempi massimi di riparazione dei distributori e/o erogatori (6 punti)

B.3) tempi massimi per la sostituzione del distributore e/o erogatore (3 punti)

B.4) tempi massimi per il rifornimento dei distributori (3 punti)

B.5) fasce di reperibilità ulteriori rispetto a quelle già previste da capitolato (4 punti)

- elemento C) (7 punti): misure volte rispettivamente a garantire un migliore grado di qualità dell'aria a tutela della salute oltre che informazione e sensibilizzazione degli utenti in tema di rifiuti:

C.1) utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (5 punti)

C.2) messa a disposizione presso tutti i distributori di istruzioni rispetto al corretto conferimento dei rifiuti prodotti dall'utilizzo dei distributori e/o erogatori (2 punti)

- elemento D) (4 punti): possesso di eventuali certificazioni:

D.1) certificazione UNI EN ISO 9001 o equivalente (2 punti)

D.2) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione ambientale EMAS o equivalente (2 punti)

- elemento E) (15 punti): ulteriori elementi migliorativi inerenti alla presenza di bevande biologiche e disponibilità ad installare ulteriori erogatori d'acqua microfiltrata

E.1) numero di distributori di bevande calde in cui viene prevista l'erogazione di almeno una bevanda calda biologica (7 punti)

E.2) installazione di ulteriori erogatori di acqua microfiltrata al medesimo canone offerto senza ulteriori oneri per l'Amministrazione (8 punti);

dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non si procede a nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si procede come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" sopra citato;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che lo scrivente Servizio, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto della concessione, prevede la riparametrazione sopra descritta, evidenziando che la stessa è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che non si prevede una soglia di sbarramento, in quanto si ritiene di poter comunque raggiungere un buon livello qualitativo della proposta sulla base dei numerosi e diversificati criteri individuati per i singoli aspetti di svolgimento del servizio;

preso atto che all'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti e la stessa deve essere formulata al netto degli oneri fiscali. Il rialzo in euro è calcolato sottraendo dal canone annuo offerto il canone annuo posto a base di gara. Costituisce rialzo l'ammontare offerto in più rispetto al canone annuo posto a base di gara;

rilevato che rispetto alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i rialzi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo, garantendo al contempo la possibilità di presentare un'offerta tecnica qualitativamente significativa;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC sopra citate, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della L.p. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente alle caratteristiche dei distributori e degli erogatori ed all'organizzazione del servizio ivi comprese le tempistiche di intervento per la manutenzione e l'assistenza, oltre a elementi correlati alla sostenibilità ambientale, al possesso di certificazioni a garanzia della qualità del servizio reso ed a ulteriori aspetti migliorativi al fine dell'erogazione del servizio stesso per l'utente finale;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 7, comma 2-ter, della Legge provinciale n. 2/2020, si ritiene opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 20 giorni, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 60 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Si considera tale termine congruo rispetto, da un lato, all'esigenza di garantire quanto prima l'avvio del servizio e, dall'altro, alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto

conto che è previsto un solo lotto e non si prevedono sopralluoghi obbligatori per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7 co. 2 quater della medesima L.P. 2/2020, dal momento che, tra l'altro, si tratta dell'esecuzione in luoghi comunque di norma aperti al pubblico) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico (tenuto anche conto che l'offerta tecnica prevede elementi di natura esclusivamente quantitativa o tabellare);

dato atto che il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di installazione e manutenzione dei distributori e/o erogatori e che tale limitazione è giustificata dalle seguenti motivazioni:

- l'esigenza di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, tenuto conto che il servizio oggetto di affidamento presenta l'esigenza di una certa specializzazione ed esperienza nella gestione del "cuore" del servizio costituito dalla prestazione non subappaltabile;
- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative al tipo di prestazione ed alle tempistiche di realizzazione oltre che ai luoghi di esecuzione della stessa, anche al fine di non parcellizzare eccessivamente dal lato organizzativo il contratto ai fini sia della corretta gestione amministrativa-contabile dello stesso;
- peculiarità del servizio in oggetto, che impone che le prestazioni, salvo nella fase di installazione e manutenzione di distributori ed erogatori, siano svolte dal concessionario, poiché queste risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto, anche secondo quanto eventualmente presentato in offerta tecnica; emergono quindi specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine del rispetto di ragioni di sicurezza nell'esecuzione, tali per cui alla luce delle specificità del luogo di esecuzione della prestazione, la presenza di una pluralità di esecutori non risulta la scelta preferibile, anche ai fini della tutela del lavoro;
- considerazione che la limitazione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

preso atto che, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione, si propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al costo complessivo stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto l'operatore che presenterà un'offerta economica al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara verrà escluso;
- una clausola che riservi all'Amministrazione la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 3, comma 3 ed all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;

rilevato, altresì, che si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del

soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

evidenziato che tra gli allegati dei Capitolati speciali - parte amministrativa e parte tecnica sono allegati rispettivamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) e l'elenco delle sedi dove provvedere all'installazione dei distributori ed erogatori di cui sopra;

considerato che l'esecuzione del servizio avviene all'interno di edifici comunali da considerarsi luogo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire al concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

considerato che, alla luce della natura e delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

considerato che l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa, che i concorrenti possiedano, a pena di esclusione, oltre ai requisiti generali, anche i requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale):

1) Requisiti di idoneità professionale:

-iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuta esecuzione per almeno 2 anni, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del disciplinare (anche non consecutivi e mediante contratti diversi) di servizi analoghi a installazione e gestione di distributori automatici di bevande e/o alimenti, svolti regolarmente con buon esito, che prevedano complessivamente la messa a disposizione e la gestione di almeno n. 20 macchine di distribuzione automatica contemporaneamente;

considerato che i requisiti di cui sopra si ritengono attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

preso atto altresì che la relativa procedura è stata inserita nella *Programmazione degli acquisti degli anni 2023 e 2024 relativi a beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2023 (pur non riguardando tecnicamente un "acquisto" di beni o servizi ma trattandosi comunque di procedura da attivare nel corso del 2023);

rilevato che con nota del Sindaco di data 7 febbraio 2023 si è provveduto a fornire alle Organizzazioni sindacali ed alla rappresentanze degli imprenditori le informazioni generali relative

alle procedure programmate per il periodo 2023-2024 tra cui rientra quella in oggetto;

tenuto che l'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o da Consip a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte del concessionario o del contraente di una revisione delle condizioni economiche in conformità a dette convenzioni), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo al concessionario;

considerato che, anche ai fini di garantire la massima apertura al mercato e favorire la partecipazione degli operatori economici, non sono previste garanzie per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016 e dell'art. 3 comma 5 quater della L.P. 2/2020;

tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. citato, al fine di garantire l'Amministrazione comunale circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste). Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 24 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021, successivamente modificato, ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

atteso che per la procedura in oggetto, con le specifiche caratteristiche sopra descritte, non esiste uno schema tipo approvato da ANAC e che – alla luce e premesso tutto quanto sopra esposto – lo scrivente Servizio ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema-tipo dell'ANAC sopra citato, ma apportando le necessarie e opportune modifiche al testo, tra l'altro per adeguarlo alla normativa locale e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale;

dato atto che è stato predisposto quindi lo schema di disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in oggetto che regola la procedura di selezione degli operatori economici unitamente alle disposizioni di legge e regolamenti espressamente richiamati quale disciplina di riferimento della lex specialis;

ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di disciplinare di gara e del Capitolato speciale – parte amministrativa e Capitolato speciale – parte tecnica e relativi allegati oltre che di tutta la documentazione sopra citata;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;
- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell'ANAC;

pagina 13/15

- la deliberazione della Giunta comunale n. 49 dd. 06.03.2023;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale (n. 100/2020/05 dd. 30.12.2020) prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale – parte amministrativa" e l'elaborato "Capitolato speciale – parte tecnica" e relativi allegati oltre al "Piano economico finanziario di massima" e la "Matrice di rischi" redatti dallo scrivente Servizio Appalti e partenariati che costituiscono, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del comune di Trento, redatto dallo scrivente Servizio Appalti e partenariati, dando atto che lo stesso dovrà essere integrato dal medesimo Servizio con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o modificato secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del Comune di Trento;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 49 di data 6 marzo 2023, immediatamente eseguibile;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che il servizio avrà una durata di cinque anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC, prevedendo altresì che il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima pari a 6 mesi. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

pagina 14/15

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Appalti e partenariati;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Appalti e partenariati;
10. di rinviare l'accertamento dell'entrata derivante dalla procedura in oggetto, ad avvenuto esperimento della medesima procedura, nella misura corrispondente all'offerta economica e pari al canone di concessione di cui in premessa.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 06/03/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 11	di data 06/03/23

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 8 marzo 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi